



ABE/GL/2018/10

---

17/12/2018

---

## Orientamenti

---

relativi all'informativa sulle esposizioni  
deteriorate e oggetto di misure di  
concessione

# 1. Conformità e obblighi di comunicazione

---

## Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010<sup>1</sup>. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti sono tenute a conformarsi ad essi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio, modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

## Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro il [dd.mm.yyyy] se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo [compliance@eba.europa.eu](mailto:compliance@eba.europa.eu) con il riferimento «ABE/GL/2018/10» Le notifiche dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

## 2. Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

---

### Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano il contenuto e i formati uniformi di informativa che gli enti creditizi devono utilizzare per le informative riguardanti le esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di concessione e le attività pignorate.

### Ambito d'applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano agli enti creditizi soggetti a tutti o ad alcuni degli obblighi di informativa di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito «il CRR»)<sup>2</sup>, ai sensi degli articoli 6, 10 e 13 del medesimo.
7. I presenti orientamenti si applicano a tutte le esposizioni che soddisfano le definizioni di «deteriorata» e «con misure di concessione» di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione<sup>3</sup>.
8. Il principio di proporzionalità è applicato in funzione della significatività dell'ente creditizio e del livello delle esposizioni deteriorate segnalate conformemente all'ambito d'applicazione specificato per ogni singola tabella. Alcune tabelle si applicano a tutti gli enti creditizi, mentre altre si applicano soltanto agli enti creditizi significativi e con un'incidenza lorda dei crediti deteriorati (gross NPL ratio) pari o superiore al 5 %.

### Destinatari

9. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).



## Definizioni

10. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.
11. Inoltre, ai fini dei presenti orientamenti si applicano in particolare le definizioni riportate di seguito.
12. Sono considerati significativi gli **enti creditizi** che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
- a. l'ente creditizio è uno dei tre maggiori enti creditizi dello Stato membro d'origine;
  - b. le attività a livello consolidato dell'ente creditizio sono superiori a 30 miliardi di EUR;
  - c. la media quadriennale delle attività complessive dell'ente creditizio è superiore al 20 % della media quadriennale del PIL dello Stato membro d'origine;
  - d. l'ente creditizio ha esposizioni a livello consolidato ai sensi dell'articolo 429 del CRR superiori a 200 miliardi di EUR o l'equivalente in valuta estera utilizzando il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea alla fine dell'esercizio finanziario applicabile;
  - e. l'ente creditizio è stato identificato dalle autorità competenti come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione o come un altro ente a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
13. **L'incidenza lorda dei crediti deteriorati** è data dal rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nella definizione di esposizione deteriorata. Ai fini di questo calcolo vanno esclusi sia dal denominatore che dal numeratore i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, la cassa e disponibilità presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.
14. **I prestiti e le anticipazioni deteriorati** comprendono i prestiti e le anticipazioni classificati come deteriorati a norma dell'allegato V del regolamento (UE) n. 680/2014.

## Frequenza dell'informativa

15. Gli orientamenti introducono una frequenza armonizzata<sup>4</sup> per la pubblicazione delle tabelle, come indicato di seguito.

- a. Le tabelle 1 («Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione»), 3 («Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate per giorni di scaduto»), 4 («Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti») e 9 («Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi») dovrebbero essere pubblicate da tutti gli enti creditizi specificati nell'ambito d'applicazione di dette tabelle con la seguente frequenza:
  - i. semestrale nel caso degli enti creditizi identificati dalle autorità competenti come G-SII o O-SII a norma del paragrafo 12, lettera e);
  - ii. annuale nel caso di tutti gli altri enti creditizi;
  - iii. gli enti creditizi che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività di cui al paragrafo 12, lettere da a) a d), e che, alla data di riferimento delle informative semestrali, hanno un'incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5 % dovrebbero pubblicare queste tabelle alla data di riferimento semestrale.
- b. Le tabelle 2 («Qualità delle misure di concessione»), 5 («Qualità delle esposizioni deteriorate per area geografica»), 6 («Qualità dei prestiti e delle anticipazioni per settore»), 7 («Valutazione delle garanzie reali – prestiti e anticipazioni»), 8 («Variazioni della consistenza dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati») e 10 («Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi – dettaglio per anzianità») dovrebbero essere pubblicate con frequenza annuale dagli enti creditizi che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività di cui al paragrafo 12 e hanno un'incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5 %, conformemente all'ambito d'applicazione di tali tabelle. Gli enti creditizi rientranti nell'ambito d'applicazione delle tabelle cui si applica la soglia del 5 % per l'incidenza lorda dei crediti deteriorati dovrebbero iniziare a pubblicare queste tabelle se hanno raggiunto o superato tale soglia in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa. Per quanto riguarda la prima data di riferimento dell'informativa in cui dovrebbero conformarsi ai presenti orientamenti, gli enti creditizi dovrebbero pubblicare le tabelle cui si applica la soglia del 5 % per l'incidenza lorda dei crediti deteriorati se sono conformi a tale soglia a quella data di riferimento. Gli

---

<sup>4</sup> Gli enti creditizi dovrebbero assicurare che la data di pubblicazione delle informazioni di cui ai presenti orientamenti sia prossima alla data di pubblicazione dei loro bilanci e che tra le due date intercorra un periodo di tempo ragionevole.



enti creditizi possono interrompere la pubblicazione delle tabelle cui si applica la soglia del 5 % per l'incidenza lorda dei crediti deteriorati se sono scesi al di sotto di questa soglia in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa.

## 3. Attuazione

---

### Data d'applicazione

16.I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2019.

### Modifiche

17.I presenti orientamenti sostituiscono le seguenti tabelle contenute negli Orientamenti sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 (ABE/GL/2016/11):

- a. «Tabella 14: EU CR1-D – Distribuzione delle esposizioni per fasce di scaduto»
- b. «Tabella 15: EU CR1-E – Esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione»

18.Pertanto, gli enti che, a norma degli orientamenti dell'ABE del 2016, sono tenuti a pubblicare le summenzionate tabelle devono conformarsi a quest'obbligo comunicando le informazioni richieste nei presenti orientamenti.

19.Gli enti che, conformemente agli orientamenti dell'ABE del 2016, sono tenuti a pubblicare la «Tabella 12 – EU CR1-B – Qualità creditizia delle esposizioni per settore o tipologia di controparte» e la «Tabella 13 – EU CR1-C – Qualità creditizia delle esposizioni per area geografica» potranno adempiere quest'obbligo pubblicando con frequenza semestrale la «Tabella 5: Qualità delle esposizioni deteriorate per area geografica» e la «Tabella 6: Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni per settore» dei presenti orientamenti. In alternativa, gli enti possono scegliere di pubblicare le tabelle 5 e 6 dei presenti orientamenti includendovi soltanto le informazioni sulle esposizioni deteriorate (senza le informazioni nella colonna «Di cui in stato di default») e compilare le tabelle 12 e 13 degli orientamenti dell'ABE del 2016 per le informazioni sulle esposizioni in stato di default.

## Allegato I – Tabelle per l’informativa: misure di concessione

Tabella 1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

<b>Scopo:</b> fornire un quadro d’insieme della qualità delle esposizioni oggetto di misure di concessione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
<b>Ambito d’applicazione:</b> la tabella si applica a tutti gli enti creditizi come definiti nel paragrafo 6.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo delle esposizioni oggetto delle misure di concessione e relative rettifiche di valore cumulate, accantonamenti e variazioni cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, nonché le garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute, basati sull’ambito di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> semestrale o annuale conformemente al paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione	
		Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		Su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate			Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione
			Di cui in stato di in stato di default	Di cui impaired					
1	Prestiti e anticipazioni								
2	<i>Banche centrali</i>								





3	Amministrazioni pubbliche								
4	Enti creditizi								
5	Altre società finanziarie								
6	Società non finanziarie								
7	Famiglie								
8	Titoli di debito								
9	Impegni all'erogazione di finanziamenti								
<b>10</b>	<b>Totale</b>								

### Definizioni

#### Colonne:

*Valore contabile lordo:* il valore contabile lordo quale definito nell'allegato V, parte 1, punto 34, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. Nel caso degli impegni all'erogazione di finanziamenti, va segnalato l'importo nominale quale definito nell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette a rettifiche di valore è il valore al netto delle cancellazioni parziali e totali cumulate.

*Esposizione oggetto di misure di concessione:* le esposizioni *oggetto di misure di concessione* quali definite nell'allegato V, parte 2, punti da 240 a 244, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. A seconda che le esposizioni *oggetto di misure di concessione* soddisfino o meno le condizioni richieste di cui all'allegato V del suddetto regolamento, esse possono essere identificate come deteriorate o non deteriorate.

*Esposizioni impaired:* le esposizioni *oggetto di misure di concessione* che sono anche impaired ai sensi della disciplina contabile applicabile a norma dell'allegato V, parte 2, punto 215, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Esposizioni in stato di default:* le esposizioni *oggetto di misure di concessione* che sono classificate anche come in stato di default ai sensi dell'articolo 178 del CRR.

*Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti:* dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti 11, 69, 70, 71, 106 e 110, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Garanzie reali e garanzie ricevute su esposizioni oggetto di misure di concessione:* dovrebbero essere segnalate per tutte le esposizioni oggetto di misure di concessione, indipendentemente dal fatto che abbiano lo status «deteriorate» o «non deteriorate». Gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute e le altre garanzie ricevute dovrebbero essere calcolati ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi segnalati sia per le garanzie reali sia per le altre garanzie deve essere limitata al valore contabile della relativa esposizione.

*Esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione:* queste esposizioni (esposizioni *oggetto di misure di concessione* deteriorate) dovrebbero comprendere le esposizioni *oggetto di misure di concessione* che soddisfano i criteri per essere considerate deteriorate e sono incluse nella categoria delle esposizioni deteriorate. Queste esposizioni *oggetto di misure*



*di concessione* deteriorate devono comprendere quanto segue: a) le esposizioni che sono divenute deteriorate a causa dell'applicazione di misure di concessione; b) le esposizioni che erano deteriorate prima dell'estensione di misure di concessione; c) le esposizioni *oggetto di misure di concessione* che sono state riclassificate ed escluse dalla categoria delle esposizioni non deteriorate, comprese le esposizioni riclassificate a norma dell'allegato V, parte 2, punto 260, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Righe:**

*Disaggregazione della controparte:* gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

Tabella 2: qualità delle misure di concessione

<b>Scopo:</b> fornire un quadro d'insieme della qualità delle misure di concessione.
<b>Ambito d'applicazione:</b> la tabella si applica agli enti creditizi che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività quali definiti nel paragrafo 12 e hanno un'incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5 %.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo delle esposizioni relative a prestiti e anticipazioni <i>oggetto di misure di concessione</i> in base all'ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> annuale ai sensi del paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a
		Valore contabile lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione
1	Prestiti e anticipazioni che sono stati <i>oggetto di misure di concessione</i> più di due volte	
2	Prestiti e anticipazioni <i>oggetto di misure di concessione</i> deteriorati che non hanno soddisfatto i criteri per l'uscita dalla categoria «deteriorati»	

**Definizioni**

**Colonne:**

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni *oggetto di misure di concessione*».

*Esposizione oggetto di misure di concessione:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni *oggetto di misure di concessione*».

**Righe:**



*Che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte:* il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione in passato e per più di due volte. Sono qui compresi anche i prestiti e le anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione e sono usciti dalla categoria «*oggetto di misure di concessione*» (ossia prestiti e anticipazioni *oggetto di misure di concessione* curati), se è stata concessa una nuova misura di concessione.

*Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione deteriorati che non hanno soddisfatto i criteri per uscire dalla categoria «deteriorati»:* il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni *oggetto di misure di concessione* deteriorati inclusi nella categoria dei prestiti e delle anticipazioni *oggetto di misure di concessione* deteriorati sottoposti al periodo di cura di un anno che non si sono conformati alle misure di concessione dopo il periodo di cura di 12 mesi e che pertanto non sono riusciti ad acquisire lo status «*oggetto di misure di concessione non deteriorati*» ma hanno mantenuto lo status «*oggetto di misure di concessione deteriorati*» all'interno dello status «periodo di cura».

## Allegato II – Tabelle per l’informativa: esposizioni deteriorate

Tabella 3: qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto

<b>Scopo:</b> fornire un quadro d’insieme della qualità creditizia delle esposizioni deteriorate a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.
<b>Ambito d’applicazione:</b> la tabella si applica a tutti gli enti creditizi quali definiti nel paragrafo 6.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate in base all’ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> semestrale o annuale conformemente al paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente. Gli enti dovrebbero pubblicare altresì l’incidenza lorda dei crediti deteriorati, calcolata dividendo la colonna (d), riga (1) per la somma della colonna (d), riga (1) e della colonna (a), riga (1).

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Valore contabile lordo/importo nominale												
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								
	Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni	Scadute da > 30 giorni e ≤ 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e ≤ 180 giorni	Scadute da > 180 giorni e ≤ 1 anno	Scadute da > 1 anno e ≤ 2 anni	Scadute da > 2 anni e ≤ 5 anni	Scadute da > 5 anni e ≤ 7 anni	Scadute da > 7 anni	Di cui in stato di default	
1	Prestiti e anticipazioni											
2	<i>Banche centrali</i>											
3	<i>Amministrazioni pubbliche</i>											
4	<i>Enti creditizi</i>											

5	Altre società finanziarie												
6	Società non finanziarie												
7	Di cui PMI												
8	Famiglie												
9	Titoli di debito												
10	Banche centrali												
11	Amministrazioni pubbliche												
12	Enti creditizi												
13	Altre società finanziarie												
14	Società non finanziarie												
15	Esposizioni fuori bilancio												
16	Banche centrali												
17	Amministrazioni pubbliche												
18	Enti creditizi												
19	Altre società finanziarie												
20	Società non finanziarie												
21	Famiglie												
22	<b>Totale</b>												

**Definizioni**

**Colonne:**

Valore contabile lordo: cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

Esposizioni deteriorate: quali definite nell'allegato V, parte 2, punto 213, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Esposizioni in stato di default: cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

Non scadute o scadute da ≤ 30 giorni: sottocategoria delle esposizioni non deteriorate che non sono scadute o sono scadute da un periodo compreso tra 1 e 30 giorni.

Scadute da >30 giorni e ≤ 90 giorni: sottocategoria delle esposizioni non deteriorate che sono scadute da un periodo compreso tra 31 e 90 giorni. Inoltre, questa sottocategoria comprende anche le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non sono rilevanti.



*Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da  $\leq 90$  giorni:* sottocategoria delle esposizioni che, pur non essendo scadute o essendo scadute da meno di 90 giorni, sono nondimeno identificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 213, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Righe:**

*Disaggregazione della controparte:* gli enti dovrebbero applicare la disaggregazione della controparte quale definita nell'allegato V, parte 1, punto 42, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante, o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione. Tra le altre classificazioni, la distribuzione delle esposizioni contratte congiuntamente per settore della controparte, paese di residenza e codice NACE dovrebbe basarsi sulle caratteristiche del debitore più rilevante o determinante.

*PMI:* quali definite nell'allegato V, parte 1, punto 5, lettera i), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Tabella 4: esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti

<b>Scopo:</b> fornire un quadro d'insieme della qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e dei relativi accantonamenti, rettifiche di valore e variazioni della valutazione, disaggregati per portafoglio e per classe di esposizioni.
<b>Ambito d'applicazione:</b> la tabella si applica a tutti gli enti creditizi quali definiti nel paragrafo 6.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate e i relativi accantonamenti, rettifiche di valore cumulate, variazioni cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, cancellazioni parziali cumulate, nonché le garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute, in base all'ambito di consolidamento regolamentare ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> semestrale o annuale conformemente al paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		Valore contabile lordo/valore nominale						Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
		Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate			Esposizioni non deteriorate – rettifiche di valore cumulate e accantonamenti			Esposizioni deteriorate – rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				Su esposizioni non deteriorate	Su esposizioni deteriorate
Di cui stadio 1		Di cui stadio 2	Di cui stadio 2		Di cui stadio 3	Di cui stadio 1		Di cui stadio 2	Di cui stadio 2		Di cui stadio 3					
1	Prestiti e anticipazioni															
2	<i>Banche centrali</i>															
3	<i>Amministrazioni pubbliche</i>															







*Esposizioni deteriorate:* cfr. la definizione di cui alla tabella 3 «Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto».

*Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

*Cancellazioni parziali cumulate:* comprende l'importo parziale cumulato alla data di riferimento del capitale nonché degli interessi e delle commissioni maturati scaduti per tutti gli strumenti di debito che sono stati cancellati contabilmente fino alla data di riferimento utilizzando uno dei metodi di cui all'allegato V, parte 2, punto 74, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione; detto importo deve essere segnalato ove l'ente non ha ragionevoli aspettative di recupero dei flussi di cassa contrattuali. Questi importi devono essere segnalati fino all'estinzione totale di tutti i diritti dell'ente segnalante (per intervenuta prescrizione, dimenticanza o altre cause) o fino al loro recupero. Pertanto, se gli importi cancellati non vengono recuperati, devono essere segnalati mentre sono oggetto di attività di esecuzione.

Le cancellazioni costituiscono un evento di cancellazione contabile e riguardano un'intera attività finanziaria ovvero (in caso di cancellazione parziale) una sua parte, anche quando la variazione di un'attività induce l'ente a rinunciare al proprio diritto di riscossione dei flussi di cassa su una parte o sulla totalità dell'attività in questione.

*Di cui stadio 1/stadio 2/stadio 3:* le categorie di rettifiche di valore quali definite nell'IFRS 9.5.5. «Stadio 1» si riferisce alle rettifiche di valore misurate in conformità dell'IFRS 9.5.5.5. «Stadio 2» si riferisce alle rettifiche di valore misurate in conformità dell'IFRS 9.5.5.3. «Stadio 3» si riferisce alle rettifiche di valore delle attività finanziarie deteriorate quali definite nell'appendice A dell'IFRS 9.

Le colonne «Di cui stadio 1», «Di cui stadio 2» e «Di cui stadio 3» non dovrebbero essere segnalate dagli enti che applicano principi contabili nazionali generalmente riconosciuti sulla base della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

*Garanzie reali e garanzie ricevute:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

Tabella 5: qualità delle esposizioni deteriorate per area geografica

<b>Scopo:</b> fornire un quadro d'insieme della qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e dei relativi accantonamenti, rettifiche di valore cumulate e variazioni della valutazione per area geografica.
<b>Ambito d'applicazione:</b> la tabella si applica agli enti creditizi che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività quali definiti nel paragrafo 12 e hanno un'incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5 %, se le esposizioni originarie internazionali in tutti i paesi in tutte le classi di esposizioni sono pari o superiori al 10 % del totale delle esposizioni originarie (nazionali e internazionali).
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate e i relativi accantonamenti, rettifiche di valore cumulate e variazioni cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, in base all'ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> annuale ai sensi del paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso con righe flessibili a seconda del numero dei paesi rilevanti.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente. Se la rilevanza dei paesi è stata determinata mediante una soglia di rilevanza, tale soglia dovrebbe essere segnalata; inoltre occorre elencare i paesi non rilevanti nelle righe «Altri paesi».

	a	b	c	d	E	f	g
	Valore contabile lordo/importo nominale				Rettifiche di valore cumulate	Accantonamenti su impegni fuori bilancio e garanzie finanziarie rilasciate	Variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
	Di cui deteriorate		Di cui soggette a riduzione di valore				
	Di cui in stato di default						
<b>1</b>	<b>Esposizioni in bilancio</b>						
2	Paese 1						
3	Paese 2						
4	Paese 3						
5	Paese 4						

6	Paese N							
7	Altri paesi							
<b>8</b>	<b>Esposizioni fuori bilancio</b>							
9	Paese 1							
10	Paese 2							
11	Paese 3							
12	Paese 4							
13	Paese N							
14	Altri paesi							
<b>15</b>	<b>Totale</b>							

**Definizioni**

**Colonne:**

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

*Importo nominale:* per quanto riguarda le garanzie finanziarie, gli impegni all'erogazione di finanziamenti e altri impegni, dovrebbe essere segnalato l'importo nominale quale definito nell'allegato V, parte 2, punto 118, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Esposizioni deteriorate:* cfr. la definizione di cui alla tabella 3 «Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto».

*Esposizioni in stato di default:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

*Valore contabile lordo/importo nominale – di cui soggetto a riduzione di valore:* il valore contabile lordo/l'importo nominale relativo alle esposizioni soggette ai requisiti di riduzione di valore previsti dalla disciplina contabile applicabile.

*Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

**Righe:**

*Paese:* un paese in cui le esposizioni dell'ente sono rilevanti a norma degli orientamenti ABE/GL/2014/14.

Se la rilevanza dei paesi è determinata mediante una soglia di rilevanza, tale soglia dovrebbe essere segnalata; inoltre occorre elencare i paesi non rilevanti nelle righe «Altri paesi».



Gli enti dovrebbero assegnare le esposizioni verso un paese significativo in base alla residenza della controparte immediata. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali dovrebbero essere assegnate non al paese di residenza dell'ente bensì ad «Altri paesi».

Tabella 6: qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni per settore

<b>Scopo:</b> fornire un quadro d'insieme della qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni verso società non finanziarie e i relativi accantonamenti, rettifiche di valore e variazioni della valutazione disaggregati per settore.
<b>Ambito d'applicazione:</b> la tabella si applica agli enti creditizi che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività quali definiti nel paragrafo 12 e hanno un'incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5 %.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni a società non finanziarie e le relative rettifiche di valore cumulate e variazioni cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito, in base all'ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> annuale ai sensi del paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b	c	d	e	f
		Valore contabile lordo			Di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore	Rettifiche di valore cumulate	Variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito su esposizioni deteriorate
		Di cui deteriorate					
				Di cui in stato di default			
1	Agricoltura, silvicoltura e pesca						
2	Attività estrattive						
3	Attività manifatturiere						
4	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata						
5	Fornitura di acqua						

6	Costruzioni						
7	Commercio all'ingrosso e al dettaglio						
8	Trasporto e magazzinaggio						
9	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione						
10	Informazione e comunicazione						
11	Attività finanziarie e assicurative						
12	Attività immobiliari						
13	Attività professionali, scientifiche e tecniche						
14	Attività amministrative e di servizi di supporto						
15	Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria						
16	Istruzione						
17	Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale						
18	Arte, spettacoli e tempo libero						
19	Altri servizi						
<b>20</b>	<b>Totale</b>						

### Definizioni

#### Colonne:

*Valore contabile lordo*: cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

*Valore contabile lordo – di cui prestiti e anticipazioni soggetti a riduzione di valore*: il valore contabile lordo relativo alle esposizioni soggette ai requisiti di riduzione di valore previsti dalla disciplina contabile applicabile.

*Esposizioni deteriorate*: cfr. la definizione di cui alla tabella 3 «Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto».

*Esposizioni in stato di default*: cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».



*Rettifiche di valore cumulate e variazioni negative del fair value (valore equo) dovuti al rischio di credito:* dovrebbero essere inclusi qui gli importi determinati a norma dell'allegato V, parte 2, punti 69, 70 e 71, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

**Righe:**

L'assegnazione della controparte a un settore dovrebbe basarsi esclusivamente sulla natura della controparte immediata. La classificazione delle esposizioni assunte congiuntamente da più di un debitore dovrebbe essere eseguita sulla base delle caratteristiche del debitore che è stato più rilevante o determinante, ai fini della decisione dell'ente di concedere l'esposizione.

Le righe dovrebbero essere utilizzate per segnalare i settori industriali o le tipologie di controparti rilevanti verso cui gli enti hanno esposizioni. La rilevanza dovrebbe essere valutata in base agli orientamenti ABE/GL/2014/14 e i settori industriali o le tipologie di controparti non rilevanti dovrebbero essere aggregati nella riga «Altro».



# Allegato III – Tabelle per l’informativa: valutazione delle garanzie reali

Tabella 7: valutazione delle garanzie reali – prestiti e anticipazioni

<b>Scopo:</b> rappresentare la valutazione delle garanzie reali e altre informazioni su prestiti e anticipazioni.
<b>Ambito d’applicazione:</b> la tabella si applica agli enti creditizi che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività quali definiti nel paragrafo 12 e hanno un’incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5 %.
<b>Contenuto:</b> il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni e le relative garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute, cancellazioni parziali e rettifiche di valore cumulate, in base all’ambito di consolidamento regolamentare conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del CRR.
<b>Frequenza:</b> annuale ai sensi del paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Prestiti e anticipazioni											
Non deteriorati		Deteriorati									
		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni				Scadute da > 90 giorni					

			Di cui scadute da > 30 giorni e ≤ 90 giorni				Di cui scadute da > 90 giorni e ≤ 180 giorni	Di cui scadute da > 180 giorni e ≤ 1 anno	Di cui scadute da > 1 anno e ≤ 2 anni	Di cui scadute da > 2 anni e ≤ 5 anni	Di cui scadute da > 5 anni e ≤ 7 anni	Di cui scadute da > 7 anni
1	Valore contabile lordo											
2	<i>Di cui garantiti</i>											
3	<i>Di cui garantiti da beni immobili</i>											
4	<i>Di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore al 60 % e inferiore o pari all'80 %</i>											
5	<i>Di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore all'80 % e inferiore o pari al 100 %</i>											
6	<i>Di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore al 100 %</i>											
7	Rettifiche di valore cumulate per le attività garantite											
8	Garanzie reali											
9	<i>Di cui valore limitato al valore dell'esposizione</i>											
10	<i>Di cui immobili</i>											
11	<i>Di cui valore superiore al limite</i>											

12	<i>Di cui immobili</i>												
13	Garanzie finanziarie ricevute												
14	Cancellazioni parziali cumulate												

**Definizioni**

**Colonne:**

*Di cui scaduti da > 30 giorni:* sottocategoria dei prestiti e delle anticipazioni non deteriorati che sono scaduti da un periodo compreso tra 31 e 90 giorni.

*Esposizioni deteriorate:* cfr. la definizione di cui alla tabella 3 «Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto».

*Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da ≤ 90 giorni:* sottocategoria dei prestiti e delle anticipazioni che, pur non essendo scaduti o essendo scaduti da meno di 90 giorni, sono nondimeno identificati come deteriorati poiché è probabile che non saranno rimborsati integralmente a norma dell'allegato V, parte 2, punto 213, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Di cui scaduti da > 90 giorni e ≤ 180 giorni:* sottocategoria dei prestiti e delle anticipazioni che sono scaduti da un periodo compreso tra 91 e 180 giorni.

*Di cui scaduti da > 180 giorni e ≤ 1 anno:* sottocategoria dei prestiti e delle anticipazioni che sono scaduti da un periodo compreso tra 181 giorni e 1 anno.

*Di cui scaduti da > 1 anno e ≤ 2 anni:* sottocategoria dei prestiti e delle anticipazioni che sono scaduti da un periodo compreso tra 1 e 2 anni.

*Di cui scaduti da > 2 anni e ≤ 5 anni:* sottocategoria dei prestiti e delle anticipazioni che sono scaduti da un periodo compreso tra 2 e 5 anni.

*Di cui scaduti da > 5 anni e ≤ 7 anni:* sottocategoria dei prestiti e delle anticipazioni che sono scaduti da un periodo compreso tra 5 e 7 anni.

*Di cui scaduti da > 7 anni:* sottocategoria dei prestiti e delle anticipazioni scaduti da più di 7 anni.

**Righe:**

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione».

*Prestiti e anticipazioni garantiti:* dovrebbe comprendere anche le parti di queste esposizioni che non sono garantite.

*I prestiti e le anticipazioni non garantiti* dovrebbero comprendere le esposizioni per le quali non sono state impegnate garanzie reali né sono state ricevute garanzie finanziarie; non dovrebbe essere inclusa la parte non garantita di un'esposizione parzialmente garantita, a norma dell'allegato V, parte 2, punto 327, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

Pertanto, i prestiti e le anticipazioni garantiti devono essere calcolati come la differenza tra il valore contabile lordo di tutti i prestiti e le anticipazioni e il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni non garantiti.



*Strumenti con un rapporto prestito/valore superiore al 60 % e inferiore o pari all'80 %:* il rapporto prestito/valore dovrebbe essere calcolato con il metodo di calcolo specificato per il rapporto prestito/valore attuale nella raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 31 ottobre 2016 relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14). Gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno un rapporto prestito/valore superiore al 60 % e inferiore o pari all'80 %.

*Strumenti con un rapporto prestito/valore superiore all'80 % e inferiore o pari al 100 %:* gli enti dovrebbero segnalare il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno un rapporto prestito/valore superiore all'80 % e inferiore o pari al 100 %.

*Strumenti con un rapporto prestito/valore superiore al 100 %:* il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno un rapporto prestito/valore superiore al 100 %.

*Rettifiche di valore cumulate per le attività garantite:* nel caso degli strumenti di debito garantiti, le rettifiche di valore cumulate dovrebbero essere calcolate come l'importo cumulativo rilevato contabilmente delle perdite dovute a riduzione di valore, al netto dell'uso e degli storni, se del caso per ciascuno degli stadi di riduzione di valore [allegato V, parte 2, punto 70, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione].

*Garanzie reali – di cui valore limitato al valore dell'esposizione:* gli importi segnalati per le garanzie reali ricevute dovrebbero essere calcolati ai sensi dell'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione. La somma degli importi segnalati per le garanzie reali in questa riga dovrebbe essere limitata al valore contabile della relativa esposizione.

*Di cui immobili:* la parte delle garanzie reali che consiste in immobili residenziali o non residenziali [allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione]. La somma degli importi segnalati per le garanzie reali in questa riga dovrebbe essere limitata al valore contabile della relativa esposizione.

*Garanzie reali – di cui valore superiore al limite:* in questa riga dovrebbe essere segnalata la differenza tra il valore effettivo delle garanzie reali e il loro valore limitato [gli enti non dovrebbero applicare il calcolo del valore effettivo delle garanzie reali di cui all'allegato V, parte 2, punto 239, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione].

*Di cui immobili:* la differenza tra il valore effettivo e il valore limitato della parte delle garanzie reali che consiste in immobili residenziali o non residenziali [allegato V, parte 2, punto 173, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione].

*Garanzie finanziarie ricevute:* quali definite nell'allegato V, parte 2, punto 114, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

*Cancellazioni parziali cumulate:* cfr. la definizione di cui alla tabella 4 «Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti».

## Allegato IV – Tabelle per l’informativa: variazioni della consistenza dei crediti deteriorati

Tabella 8: variazioni della consistenza dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati

<b>Scopo:</b> fornire una visione d’insieme delle variazioni (afflussi e deflussi) dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati.
<b>Ambito d’applicazione:</b> la tabella si applica agli enti creditizi che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività quali definiti nel paragrafo 12 e hanno un’incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5 %.
<b>Contenuto:</b> variazioni dei valori contabili lordi dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati durante il periodo.
<b>Frequenza:</b> annuale ai sensi del paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti di un importo significativo nella riga «Deflusso dovuto ad altre situazioni».

		a	b
		Valore contabile lordo	Relativi recuperi netti cumulati
<b>1</b>	<b>Consistenza iniziale dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati</b>		
2	Afflussi verso portafogli deteriorati		
3	Deflussi da portafogli deteriorati		
4	Deflusso verso un portafoglio non deteriorato		
5	Deflusso dovuto a rimborso parziale o totale del prestito		
6	Deflusso dovuto alla liquidazione di garanzie reali		
7	Deflusso dovuto all’acquisizione del possesso di garanzie reali		
8	Deflusso dovuto alla vendita di strumenti		



9	Deflusso dovuto al trasferimento del rischio		
10	Deflusso dovuto a cancellazione		
11	Deflusso dovuto ad altre situazioni		
12	Deflusso dovuto alla riclassificazione come posseduto per la vendita		
<b>13</b>	<b>Consistenza finale dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati</b>		

## Definizioni

### Colonne:

*Valore contabile lordo:* cfr. la definizione di cui alla tabella 1 «Qualità creditizia delle esposizioni *oggetto di misure di concessione*».

### Righe:

*Consistenza iniziale dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati:* il valore contabile lordo della consistenza dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati alla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

*Afflussi verso portafogli deteriorati:* il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno acquisito lo status «deteriorati» durante il periodo (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).

*Deflusso verso un portafoglio non deteriorato:* il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni che hanno perso lo status «deteriorati» e sono diventati «non deteriorati» durante il periodo (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).

*Deflusso dovuto al rimborso parziale o totale del prestito:* la riduzione del valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dovuta a pagamenti in contante, ossia pagamenti regolari del capitale ed eventuali rimborsi ad hoc nel corso del periodo (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario).

*Deflusso dovuto a liquidazioni di garanzie reali:* in questa riga dovrebbe essere segnalato l'effetto sul valore contabile lordo di uno strumento derivante dalla liquidazione di qualsiasi tipo di garanzia reale. In questa riga devono essere inclusi anche i deflussi dovuti ad altri procedimenti legali o di liquidazione e alla vendita volontaria di beni. A fini di chiarezza si precisa che dovrebbe essere segnalato il valore contabile lordo dello strumento, comprese le eventuali cancellazioni parziali potenziali correlate. Si fa presente altresì che i deflussi potrebbero non corrispondere alla somma dei recuperi netti cumulati e delle cancellazioni parziali.

*Relativi recuperi netti accumulati:* in questa riga devono essere segnalati i recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi a seguito di liquidazioni di garanzie reali (al netto dei rispettivi costi di liquidazione delle garanzie reali).

*Deflusso dovuto all'acquisizione del possesso di garanzie reali:* in questa riga dovrebbe essere segnalato l'effetto sul valore contabile lordo di uno strumento derivante dal pignoramento di qualunque tipo di garanzia reale. Per «acquisizione del possesso» s'intende l'acquisizione di garanzie reali non in contanti di cui l'ente creditizio o una controllata del gruppo ha acquisito la proprietà e che non ha ancora venduto a terzi. In questa categoria devono essere incluse anche le operazioni di debt asset swap, le rinunce volontarie e le operazioni di capitalizzazione dei debiti. A fini di chiarezza si precisa che dovrebbe essere segnalato il valore contabile lordo dello strumento, comprese le eventuali cancellazioni parziali potenziali correlate. Si fa presente altresì che i deflussi potrebbero non corrispondere alla somma dei recuperi netti cumulati e delle cancellazioni parziali.

*Relativi recuperi netti accumulati:* in questa riga deve essere segnalata la rilevazione iniziale nel bilancio della banca del fair value (valore equo) della garanzia reale al momento dell'acquisizione del possesso. I recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto dell'acquisizione del possesso di garanzie reali al netto dei costi non dovrebbero essere inclusi in questa riga bensì nella riga «Deflusso dovuto a rimborso parziale o totale del prestito».

*Deflusso dovuto alla vendita di strumenti:* variazioni del saldo totale derivanti dalla vendita di prestiti e anticipazioni ad altri enti, con esclusione delle operazioni infragruppo. A fini di chiarezza si precisa che deve essere segnalato il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni venduti (comprese le eventuali cancellazioni parziali potenziali correlate), non la loro valutazione o il loro prezzo durante l'operazione. Si fa presente altresì che i deflussi potrebbero non corrispondere alla somma dei recuperi netti cumulati e delle cancellazioni parziali.

*Relativi recuperi netti accumulati:* in questa riga sono inclusi i recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto della vendita dei prestiti e delle anticipazioni, al netto delle spese di vendita.

*Deflusso dovuto a trasferimenti del rischio:* la riduzione lorda dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dovuta alla cartolarizzazione o ad altri trasferimenti del rischio che soddisfano i requisiti per l'eliminazione dal bilancio. Si fa presente altresì che i deflussi potrebbero non corrispondere alla somma dei recuperi netti cumulati e delle cancellazioni parziali.

*Relativi recuperi netti accumulati:* devono essere segnalati in questa riga i recuperi di contante o le disponibilità liquide equivalenti riscossi nel contesto dei deflussi dovuti a trasferimenti significativi del rischio.

*Deflusso dovuto a cancellazioni:* cancellazioni totali o parziali dei prestiti e delle anticipazioni totali registrati durante il periodo di riferimento. Una cancellazione (totale o parziale) costituisce un evento di eliminazione contabile. Pertanto, dal valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni viene detratto l'importo delle cancellazioni. A fini di chiarezza si precisa che questa riga rispecchia le variazioni del valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni; inoltre, non dovrebbero essere incluse qui eventuali cancellazioni parziali potenziali già segnalate in righe precedenti (ad esempio la vendita correlata di prestiti e anticipazioni, la liquidazione di garanzie reali, l'acquisizione del possesso di garanzie reali o trasferimenti significativi del rischio). Inoltre, in questa categoria devono essere incluse anche le remissioni di debiti nel contesto di misure di concessione, ossia le cancellazioni che hanno comportato la cancellazione dell'importo residuo del debito del debitore (la banca rinuncia al diritto di recuperarlo legalmente).

*Deflusso dovuto alla riclassificazione come posseduto per la vendita:* le diminuzioni del valore contabile di prestiti e anticipazioni deteriorati dovute alla loro riclassificazione come strumenti posseduti per la vendita.



*Deflusso dovuto ad altre situazioni:* in questa riga dovrebbero essere incluse eventuali altre diminuzioni del valore contabile di prestiti e anticipazioni che non rientrano tra gli eventi summenzionati. Questi aggiustamenti potrebbero includere, ad esempio, variazioni dei tassi di cambio, altre azioni di chiusura, riclassificazioni tra classi di attività ecc. Se l'importo di questa categoria è significativo, gli enti segnalanti dovrebbero fornire informazioni dettagliate nella casella di testo collocata a destra della tabella e denominata «Note su afflussi/deflussi verso/da portafogli deteriorati».



## Allegato V – Tabelle per l’informativa: attività pignorate

Tabella 9: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi

**Scopo:** fornire una visione d’insieme delle attività vincolate ottenute da esposizioni deteriorate.

**Ambito d’applicazione:** la tabella si applica a tutti gli enti creditizi quali definiti nel paragrafo 6.

**Contenuto:** informazioni sugli strumenti cancellati in cambio delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, nonché sul valore delle garanzie reali così ottenute.

**Frequenza:** semestrale o annuale conformemente al paragrafo 15.

**Formato:** fisso.

**Descrizione di accompagnamento:** gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b
		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	
		Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate
1	Immobili, impianti e macchinari		
2	Diversi da immobili, impianti e macchinari		
3	<i>Immobili residenziali</i>		
4	<i>Immobili non residenziali</i>		
5	<i>Beni mobili (autoveicoli, natanti ecc.)</i>		



6	<i>Strumenti rappresentativi di capitale e di debito</i>		
7	<i>Altro</i>		
<b>8</b>	<b>Totale</b>		

**Definizioni**

**Colonne:**

*Valore al momento della rilevazione iniziale:* in questa colonna dovrebbe essere segnalato il valore contabile lordo delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso al momento della rilevazione iniziale nel bilancio dell'ente segnalante.

*Variazioni negative cumulate:* riduzione di valore accumulata o variazioni negative accumulate del valore della rilevazione iniziale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, come descritto sopra. Si fa presente che dovrebbero essere incluse qui anche le variazioni negative cumulate derivanti dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari e di beni d'investimento, se del caso.

**Righe:**

*Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari:* in questa riga dovrebbe essere segnalata la consistenza delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che rimangono iscritte in bilancio alla data di riferimento dell'informativa e sono classificate come immobili, impianti e macchinari.

*Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse da quelle classificate come immobili, impianti e macchinari:* in questa riga sarà segnalata automaticamente la consistenza delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che rimangono iscritte in bilancio alla data di riferimento dell'informativa e non sono classificate come immobili, impianti e macchinari. La consistenza totale è calcolata tenendo conto della consistenza iniziale (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario) nonché degli afflussi e dei deflussi intervenuti durante il periodo di riferimento dell'informativa (dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario). Le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso (diverse da immobili, impianti e macchinari) sono segnalate nelle righe disaggregate per tipo di garanzia.

*Immobili residenziali:* le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di immobili residenziali (ad esempio case, appartamenti ecc.) o di immobili potenzialmente utilizzabili in futuro come tali (ad esempio immobili residenziali non ultimati ecc.).

*Immobili non residenziali:* le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di immobili commerciali o industriali utilizzabili a fini commerciali e/o d'investimento, ovvero di qualsiasi immobile diverso da un immobile non residenziale, come indicato sopra. In questa categoria dovrebbero essere inclusi anche i terreni (sia agricoli che non agricoli).

*Beni mobili:* in questa riga dovrebbero essere segnalate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di beni diversi dai beni immobili.

*Strumenti rappresentativi di capitale e di debito:* in questa riga dovrebbero essere segnalate le garanzie reali ottenute acquisendo il possesso di strumenti rappresentativi di capitale o di debito.



*Altre garanzie reali:* le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che non rientrano nelle categorie delle altre righe. Se il valore segnalato in questa riga è relativamente rilevante, gli enti segnalanti sono invitati a fornire informazioni aggiuntive nella casella di testo libero collocata a destra della tabella e denominata «Note su altre garanzie reali ottenute acquisendone il possesso».

Tabella 10: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi – dettaglio per anzianità

<b>Scopo:</b> fornire un quadro d'insieme delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso (disaggregate per tipologia e per periodo di tempo dalla data di pignoramento)
<b>Ambito d'applicazione:</b> la tabella si applica agli enti creditizi che soddisfano almeno uno dei criteri di significatività quali definiti al paragrafo 12 e hanno un'incidenza lorda dei crediti deteriorati pari o superiore al 5 %.
<b>Contenuto:</b> informazioni sugli strumenti cancellati in cambio delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, nonché sul valore delle garanzie reali così ottenute.
<b>Frequenza:</b> annuale ai sensi del paragrafo 15.
<b>Formato:</b> fisso.
<b>Descrizione di accompagnamento:</b> gli enti sono tenuti a spiegare le determinanti delle eventuali variazioni significative degli importi rispetto al periodo di segnalazione precedente.

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
		Riduzione del saldo del debito		Totale delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso				Pignorato da ≤ 2 anni		Pignorato da > 2 anni e ≤ 5 anni		Pignorato da > 5 anni		Di cui immobilizzazioni possedute per la vendita	
		Valore contabile lordo	Variazioni negative cumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate	Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate		
1	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso classificate come immobili, impianti e macchinari														

2	Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso diverse da quelle classificate come immobili, impianti e macchinari												
3	<i>Immobili residenziali</i>												
4	<i>Immobili non residenziali</i>												
5	<i>Beni mobili (autoveicoli, natanti ecc.)</i>												
6	<i>Strumenti rappresentativi di capitale e di debito</i>												
7	<i>Altro</i>												
<b>8</b>	<b>Totale</b>												

**Definizioni**

**Colonne:**

*Valore contabile lordo:* il valore contabile lordo del debito cancellato in cambio delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, nel momento esatto dello scambio, a seguito di procedimenti giudiziari o accordi bilaterali. Il valore lordo dovrebbe essere calcolato come la riduzione lorda del saldo dello strumento, non considerando eventuali accantonamenti. A fini di chiarezza si precisa che in questa colonna non dovrebbero essere segnalate le riduzioni del saldo dovute ad altri motivi (ad esempio riscossioni di contanti).

*Riduzione di valore cumulata:* in questa colonna dovrebbe essere segnalata la riduzione di valore cumulata dello strumento cancellato in cambio delle garanzie reali ottenute acquisendone il possesso, nel momento esatto dello scambio. Le relative informazioni dovrebbero essere compilate con un segno negativo.



*Valore al momento della rilevazione iniziale:* cfr. la definizione di cui alla tabella 9 «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi».

*Variazioni negative accumulate:* cfr. la definizione di cui alla tabella 9 «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi».

*Pignorato da  $\leq 2$  anni:* il «valore al momento della rilevazione iniziale» e le «variazioni negative cumulate» per le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate in bilancio da un massimo di 2 anni alla data di riferimento dell'informativa.

*Pignorato da  $> 2$  anni e  $\leq 5$  anni:* il «valore al momento della rilevazione iniziale» e le «variazioni negative cumulate» per le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate in bilancio da più di 2 anni e meno di 5 anni alla data di riferimento dell'informativa.

*Pignorato da  $> 5$  anni:* il «valore al momento della rilevazione iniziale» e le «variazioni negative cumulate» per le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e rilevate in bilancio da più di 5 anni alla data di riferimento dell'informativa.

*Di cui immobilizzazioni possedute per la vendita:* in queste colonne dovrebbero essere segnalati il «valore iniziale» e le «variazioni negative cumulate» per le garanzie reali ottenute acquisendone il possesso che sono classificate come immobilizzazioni possedute per la vendita. Questa informazione non dovrebbe essere comunicata se tale classificazione non è rilevante ai sensi della disciplina contabile applicabile all'ente creditizio.

**Righe:**

*Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e classificate come immobili, impianti e macchinari:* cfr. la definizione di cui alla tabella 9 «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi».

*Immobili residenziali:* cfr. la definizione di cui alla tabella 9 «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi».

*Immobili non residenziali:* cfr. la definizione di cui alla tabella 9 «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi».

*Beni mobili:* cfr. la definizione di cui alla tabella 9 «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi».

*Strumenti rappresentativi di capitale e di debito:* cfr. la definizione di cui alla tabella 9 «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi».

*Altre garanzie reali:* cfr. la definizione di cui alla tabella 9 «Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi».

